

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 49- 36975/2013

**OGGETTO: COMUNE DI VILLAR PEROSA - OTTAVA VARIANTE PARZIALE AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villar Perosa, con deliberazione del C.C. 16 del 07/08/2013, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77 s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 056/2013*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- Zona "*ZS17 Proprietà Agnelli*":

- conferma del valore storico-artistico e paesaggistico dell'intera area di mq 239.000, comprendente la *Villa Agnelli* e le *Cascine Filatura e Manageria*;
- tutti gli interventi sulla *Villa Agnelli* sono consentiti previo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
- sono ammessi interventi edilizi al servizio dell'attività agricola all'interno della *Cascina Manageria*, nel rispetto di puntuali prescrizioni (localizzazione, quota di imposta delle coperture, distanze tra edifici, utilizzo di materiali congruenti e corretto inserimento tipologico ed ambientale delle nuove costruzioni);
- gli interventi previsti nell'intero ambito, ad eccezione della *Villa Agnelli*, sono ammessi previo parere vincolante ai sensi del 7° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 s.m.i.;

L'elaborato di Variante comprende:

- la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.;
- la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villar Perosa, con deliberazione del C.C. n. 16 del 07/08/2013, le seguenti osservazioni:

a) sul mancato assolvimento della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della Variante adottata, richiamando le modifiche introdotte dalla Regione Piemonte con la L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 ed in particolare:

- al comma 11 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. ove viene richiesto, nei casi di esclusione (dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.) di cui al comma 9, che la deliberazione di adozione deve contenere "*.....la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa....*", occorre richiamare puntualmente le cause di esclusione dalle procedure di VAS: la deliberazione di adozione presenta alcune carenze in tal senso.

Circa la procedura seguita in merito all'esclusione dalla VAS, si sottolinea che, date le caratteristiche degli immobili interessati dalla Variante e classificati di interesse storico e paesaggistico ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, in casi analoghi è obbligatorio assolvere la procedura di verifica di assoggettabilità, richiedendo i pareri di competenza agli Enti con competenza ambientale (quali la Provincia e l'Arpa) o a quelli titolari delle misure di tutela nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i..

In tal senso, prima dell'approvazione definitiva, valuti il Comune l'opportunità di sottoporre i contenuti della Variante alla competente Soprintendenza, secondo quanto stabilito nella nuova formulazione dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 17/2013 (B.U.R. n. 33 del 14/08/2013), non ancora vigente alla data di adozione della Variante, che recita: "*Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. (...)*": tale indicazione viene assunta anche a seguito della intervenuta piena efficacia della richiamata norma, in vigore dal 29 agosto 2013;

b) fatto salvo quanto esplicitato al punto che precede in relazione all'assoggettabilità alla VAS, considerato che le modifiche introdotte dalla Variante prevedono la realizzazione di nuovi volumi all'interno di un vasto compendio classificato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, ove è localizzato un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (*Villa Agnelli*), valuti il Comune l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 89 della L.R. 56/77, "*Disposizioni transitorie*" della L.R. n. 3/2013, che recita "*(...) E' fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge [L.R. 17/2003]*", previa acquisizione del parere vincolante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villar Perosa la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 25 settembre 2013

IL DIRIGENTE
(Arch. Gianfranco FIORA)
(f.to in originale)